

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2014, n. 1164

Destinazione risorse 2014 per la valorizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 61/2007 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

Vista la L.R. n. 69 del 28 dicembre 2011 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007”, ed in particolare l’art. 31 con cui sono istituite le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, alle quali sono attribuite le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2011-2015 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29/06/2011;

Atteso che il PRS 2011-2015 evidenzia tra gli indirizzi per la politica in materia di rifiuti, nel rispetto delle norme comunitarie, quello di raggiungere l’autosufficienza del sistema di gestione regionale affinché ogni territorio sia in grado di gestire i rifiuti urbani prodotti dotandosi in ogni ambito territoriale della necessaria infrastruttura impiantistica, migliorando l’efficienza degli impianti esistenti;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 94 del 18 novembre 2014 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB);

Visto l’obiettivo generale del PRB “2.1 - Aumento del riciclo e del recupero di materia nell’ambito della gestione dei RU e RS”, che prevede tra gli obiettivi specifici quello di raccogliere per il riciclo il 70% dei rifiuti urbani;

Vista la risoluzione n.283 approvata nella seduta del

Consiglio regionale del 18 novembre 2014 collegata alla deliberazione n.94/2014, con la quale si chiede alla Giunta regionale di impegnarsi a proseguire con determinazione nel perseguimento dell’obiettivo di un incremento del riciclo di materia derivante dai rifiuti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L.R. 61/2007: “Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998, provvedono ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione”;

Vista la DGRT n. 28 del 21/01/2013 avente ad oggetto: “Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O Toscana Centro: individuazione del nuovo termine per l’aggiudicazione definitiva del servizio”;

Vista la DGRT n. 974 del 14/11/2011 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo cronoprogramma dell’AATO Toscana Costa per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al gestore unico, e individuazione dei nuovi termini prelatori per l’espletamento degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio. Istituzione di un tavolo di verifica/monitoraggio sull’adempimento del cronoprogramma”;

Preso atto che l’AATO Toscana Sud ha concluso il percorso tracciato dalla Legge Regionale n. 61/2007 ed ha provveduto ad affidare il servizio ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 61/07 individuando SEI Toscana quale nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell’Ato Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena);

Considerato che per le AATO Toscana Costa e Toscana Centro sono decorsi i termini per l’affidamento del servizio senza che le procedure si siano concluse;

Considerato che le risorse dell’annualità 2014 destinate alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti sono pari a euro 4.500.000,00;

Considerato che le risorse sono attribuite alle Autorità per il finanziamento degli interventi previsti all’art. 3 comma 1 della L.R. 25/98 per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti con effetti calmieranti sulle tariffe a carico degli utenti;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0002233/GAB del 03/02/2014 avente ad oggetto “Relazioni biennali Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) e la relazione prodotta dal Settore Rifiuti e Bonifiche in materia di SIEG, trasmessa in data 13 giugno 2014, alla Direzione

Generale della Presidenza della Regione Toscana, che coordinava il Gruppo di lavoro ai fini dell'acquisizione delle informazioni relative alla verifica biennale di conformità dei SIEG alla disciplina comunitaria;

Rilevato che la citata nota ministeriale evidenziava che la tipologia di contributi indicata all'articolo 3 della l.r.25/1998 non configura un aiuto di stato assoggettato a notifica alla commissione, in quanto la tariffa viene determinata sulla base di un metodo tariffario nazionale che prevede l'integrale copertura dei costi, gestionali e di investimento, che il gestore deve sostenere per l'erogazione del servizio, e il finanziamento pubblico non si traduce in un'agevolazione a favore del gestore poiché la sua quota di ammortamento non entra nella composizione della tariffa e pertanto rimane neutra rispetto alla condizione economica del gestore;

Vista l'Ordinanza del Presidente n.1 del 01-09-2014 avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando";

Dato atto che, per quanto prescritto anche dal d.lgs. 152/2006, la Regione entro centoventi giorni dall'emanazione dell'ordinanza stessa, provveda a promuovere, rafforzare e adottare tutte le iniziative necessarie a raccordare il passaggio dalla fase di attuazione dell'ordinanza e l'attuazione a regime del PRB, al fine di garantire, attraverso incentivi e poteri

sostitutivi, lo sviluppo delle raccolte differenziate, soprattutto dell'organico, la realizzazione degli impianti di compostaggio previsti, l'accelerazione delle procedure autorizzative;

Considerato che le iniziative di cui al punto precedente anticiperanno alcune delle azioni previste dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Dato atto che tra le misure sono previste azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica fissati dalla normativa vigente, riducendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da avviare agli impianti di trattamento;

Vista l'opportunità di assegnare una quota di tali risorse, pari all'80%, in base alla percentuale di popolazione servita, al fine di garantire la prosecuzione delle azioni messe in campo dalle 3 AATO per l'attivazione di progettualità mirate al raggiungimento dei risultati di riciclo e recupero, e di assegnare un contributo, pari al 20%, alle AATO che hanno provveduto ad affidare il servizio ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 61/07, al fine di favorire l'avvio della razionalizzazione organizzativa dei servizi e superare le difficoltà dovute all'eterogeneità della fase pregressa, secondo la seguente ripartizione:

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	% popolazione servita	Risorse attribuite in base a % pop. Servita	Risorse attribuite per attuazione L.R. 61/07	Risorse totali
Ato Toscana Centro	41%	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
Ato Toscana Costa	36%	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
Ato Toscana Sud	23%	828.000,00	900.000,00	1.728.000,00
Totale	100%	3.600.000,00	900.000,00	4.500.000,00

Stabilito che, per le annualità successive, le risorse assegnate per l'attuazione della L.R. 61/07 potranno essere rideterminate anche in relazione alla conclusione degli affidamenti delle altre AATO;

Considerato che le risorse dovranno avere un effetto calmierante sulla tariffa di riferimento ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;

Vista la DGRT n. 214 del 23/03/2009 avente ad oggetto: "L.R. 61/2007 - art. 26 comma 6 - Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ed in particolare il comma 10 dell'articolo 13 dello schema di contratto di servizio, in cui si stabilisce che gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal gestore sono contabilizzati in modo separato e concorrono a ridurre la tariffa di riferimento;

Tenuto conto che il totale delle entrate tariffarie di riferimento a regime deve coprire tutte le componenti di costo della tariffa di riferimento, ovvero i costi operativi di gestione e i costi d'uso del capitale, che comprendono ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito;

Preso atto che al fine di raggiungere l'equivalenza, i contributi percepiti in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale;

Atteso che le risorse da attribuire alle AATO, pari a euro 3.600.000,00, risultano a valere sul capitolo 42234 del bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2014;

Atteso che le risorse da attribuire all'AATO Toscana Sud, pari a euro 900.000,00, risultano a valere sul capitolo 42233 del bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2014;

Ritenuto opportuno stabilire che i fondi assegnati con il presente atto devono essere contabilizzati dai beneficiari finali in modo separato, con effetti calmieranti sulla tariffa di riferimento ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;

Atteso che gli interventi finanziati, potranno essere sostenuti, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili, nella misura massima del 50% del costo dell'intervento;

Stabilito che la selezione degli interventi ammessi a finanziamento sarà effettuata dalle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tramite bando o altra procedura, in coerenza con i criteri di ammissibilità che saranno stabiliti dal Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati e soggetto a verifica preliminare ed approvazione da parte dell'amministrazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla Direttiva europea del 2008;
- adeguamento impiantistico, secondo quanto previsto negli atti di pianificazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare Orlando;
- efficacia dei progetti per l'incremento della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, in coerenza con gli obiettivi di riciclo;
- coerenza con le disposizioni contenute negli atti di gara per l'individuazione del gestore unico;

Stabilito che nel caso di finanziamento per impianti, occorre che il progetto sia inserito nella pianificazione vigente tra gli interventi prioritari e risulti autorizzato ai sensi di legge;

Stabilito che l'erogazione dei contributi verrà effettuata direttamente a favore delle AATO, che provvederanno a trasferire tali risorse ai soggetti beneficiari, secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo alla presentazione da parte di ogni Autorità di Ambito dell'elenco dei progetti finanziati;
- 30% del contributo all'avvio dei lavori da parte dei progetti ammessi a finanziamento;
- saldo pari al rimanente 20% alla presentazione da parte di ogni Autorità di Ambito dell'attestazione di fine progetto, della corretta rendicontazione delle spese, del monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti;

Preso atto che le Autorità di Ambito sono tenute ad effettuare il controllo e la verifica puntuale dei risultati raggiunti, attraverso l'attività di monitoraggio dei progetti finanziati, da svolgersi secondo modalità definite

in accordo con il Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati, con modalità distinte a seconda delle tipologie di progetti finanziati;

Stabilito che la valutazione dei risultati raggiunti, tenuto conto della documentazione finale trasmessa dalle AATO, sarà effettuata anche da ARRR spa, nell'ambito dell'ordinaria attività che la stessa svolge ai sensi degli art. 15 comma 1 e art. 3 comma 4 della L.R. 25/98, secondo modalità definite in accordo con il Settore Rifiuti e Bonifiche, al fine della verifica e valutazione dei risultati raggiunti dai progetti finanziati;

Considerato che gli interventi previsti dalla presente delibera, finanziati con le risorse a valere sul capitolo 42234, soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti beneficiari;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07/01/2014 "Approvazione bilancio gestionale per l'esercizio 2014 e bilancio gestionale pluriennale 2014-2016";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che le risorse dell'annualità 2014 destinate alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti sono pari a euro 4.500.000,00, alle Autorità di Ambito per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti con effetti calmieranti sulle tariffe a carico degli utenti;

2. di stabilire che la selezione degli interventi ammessi a finanziamento sarà effettuata dalle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tramite bando o altra procedura, in coerenza con i criteri di ammissibilità che saranno stabiliti dal Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati e soggetto a verifica preliminare ed approvazione da parte dell'amministrazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla Direttiva europea del 2008;
- adeguamento impiantistico, secondo quanto previsto negli atti di pianificazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare di cui sopra;
- efficacia dei progetti per l'incremento della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, in coerenza con gli obiettivi di riciclo;
- coerenza con le disposizioni contenute negli atti di gara per l'individuazione del gestore unico;

3. di assegnare, per le motivazioni di cui alle premesse, una parte di tali risorse, pari all'80%, in base alla percentuale di popolazione servita, al fine di garantire la prosecuzione delle azioni messe in campo dalle 3 AATO per l'attivazione di progettualità mirate al raggiungimento dei risultati di riciclo e recupero, e

di assegnare un contributo, pari al 20%, alle AATO che hanno provveduto ad affidare il servizio ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 61/07, al fine di favorire l'avvio della razionalizzazione organizzativa dei servizi e superare le difficoltà dovute all'eterogeneità della fase pregressa, secondo la seguente ripartizione:

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	% popolazione servita	Risorse attribuite in base a % pop. Servita	Risorse attribuite per attuazione L.R. 61/07	Risorse totali
Ato Toscana Centro	41%	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
Ato Toscana Costa	36%	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
Ato Toscana Sud	23%	828.000,00	900.000,00	1.728.000,00
Totale	100%	3.600.000,00	900.000,00	4.500.000,00

4. di stabilire che, per le annualità successive, le risorse assegnate per l'attuazione della L.R. 61/07 potranno essere rideterminate;

5. di stabilire che le risorse dovranno avere un effetto calmierante sulla tariffa di riferimento ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;

6. di prenotare, a valere sul capitolo 42234 del bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2014, l'importo di euro 3.600.000,00 per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 1 della L.R. n. 25/98, secondo la ripartizione sopra dettagliata;

7. di prenotare, a valere sul capitolo 42233 del bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2014, l'importo di euro 900.000,00 a favore dell'AATO Toscana Sud, per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 1 della L.R. n. 25/98;

8. di stabilire che i fondi assegnati con il presente atto devono essere contabilizzati dai beneficiari finali in modo separato, con effetti calmieranti sulla tariffa di riferimento ai sensi del D.P.R. n.158 del 27/04/1999;

9. di dare atto che l'attuazione in via definitiva degli interventi finanziati con le suddette risorse risulta comunque subordinata al rispetto dei vincoli posti dal patto interno di stabilità;

10. di dare atto che tutti gli interventi finanziati con le risorse a valere sul capitolo 42234, di cui al presente atto soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti beneficiari;

11. di disporre che il presente atto venga inviato alle

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2014, n. 1166

Approvazione schema di Accordo di Programma per l'intervento "Valorizzazione e restauro delle Mura di Lucca" - D.G.R. n. 713 del 25/8/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 112 comma quattro, ai sensi del quale lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica;

Richiamato inoltre l'art. 121 del Codice, ai sensi del quale il Ministero per i Beni e le Attività culturali, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale;